

**N. 147 DEL 06.10.2008**

PATRIMONIO – CESSIONE DEL DIRITTO D'USO DI N. 10 ALLOGGI ALLA COOP.  
C.A.P.I./BIELLA – MODIFICA CONVENZIONE

---

**IL CONSIGLIO COMUNALE**  
**(in seduta pubblica)**

Premesso:

- che in data 29/08/1978 veniva stipulata una convenzione ai sensi dell'art. 35 della Legge 22/10/1971 n. 865 (Notaio Paladini n. di repertorio 53849, n. di raccolta 4689) con la *Cooperativa a proprietà indivisa C.A.P.I. a r.l. di Biella* per concessione in diritto di superficie, ai sensi del 4° comma dell'art. 35 della sopraccitata legge, del lotto n. 42 isolato n. 12 del piano di zona A (Villaggio Lamarmora – via Lombardia 26/28/32/34/36) per la durata di 99 anni rinnovabili nell'ambito della Legge 18/04/1962 n. 167, per la costruzione di un edificio residenziale economico – popolare in attuazione di quanto previsto dalla legge 27/05/1975 n. 166;
- che in data 20/11/1981 veniva stipulato uno specifico atto di integrazione e modifica della predetta Convenzione del 29/08/1978 (Notaio Bilotti n. di repertorio 24351, n. di raccolta 3026) con il quale si conveniva di modificare il terzo comma dell'art. 6 della convenzione stessa come segue:  
*“La Cooperativa mette a disposizione del Comune, perché ne goda e ne disponga pienamente senza limite alcuno e ne provveda all'amministrazione, per tutta la durata del diritto di superficie, n. 10 alloggi che verranno individuati in sede di stipula del presente atto integrativo, per un totale di mq. 695,06, siti nell'edificio di via Rosmini angolo via Mongrando (ora via Lombardia), affinché il Comune possa usufruire di un complesso di alloggi da disporre alle condizioni che riterrà opportune per fini istituzionali o pubblici o per Cittadini colpiti da provvedimenti di sfratto, da calamità, oppure soggetti a trasferimento temporaneo per gli interventi di risanamento promossi dal Comune, purché in possesso dei requisiti di Legge per avere in assegnazione abitazioni economiche e popolari da parte di Cooperative a proprietà indivisa o per Cittadini comunque meritevoli di intervento da parte dell'Amministrazione per motivi sociali”;*
- che il Comune, a fronte della disponibilità dei suddetti alloggi per 99 anni ha corrisposto alla Cooperativa C.A.P.I. – Biella la somma di L. 293.072.049 ( *pari ad €.* **151.359,08** *centocinquantunomilatrecentocinquantanove/08*), cifra corrispondente al costo finale documentato, sostenuto dalla Cooperativa per gli alloggi messi a disposizione del Comune;

Vista la richiesta della Cooperativa C.A.P.I a r.l di Biella, che con nota del 02/07/2008 ha chiesto di riacquisire la piena disponibilità ed il diritto d'uso dei n. 10 alloggi già concessi in uso al Comune con la sopraccitata convenzione del 20/11/1981, dichiarandosi disponibile a versare al momento della modifica della convenzione stessa, la complessiva somma di **€.** **337.318,30** (*trecentotrentasettemilatrecentodiciotto/30* );

Preso atto della congruità del prezzo offerto, e delle modalità di calcolo dello stesso come risulta dall'allegato prospetto, calcolo che tiene opportunamente conto sia della riduzione per gli anni di utilizzo degli alloggi (26/99) che della rivalutazione ISTAT delle somme a suo tempo versate alla Cooperativa C.A.P.I., nonché della riduzione dall'importo delle quota parte di rivalutazione dei canoni versati dalla Cooperativa alla Regione ai sensi della L.R. 28/76 anche per i 10 alloggi ceduti in uso al Comune;

Ritenuto opportuno aderire alla richiesta della Cooperativa C.A.P.I., tenuto conto che parte degli alloggi risultano liberi e che per i n. 6 nuclei familiari che ancora occupano l'alloggio si procederà alla mobilità con il cambio alloggio ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 46 del 28/03/1985 e s.m.ed i., ed inoltre che l'immobile necessita a breve di importanti lavori di manutenzione straordinaria, sia sulle parti comuni che internamente agli alloggi stante la vetustà degli stessi, lavori che presuppongono rilevanti investimenti con scarsi ritorni economici nelle casse Comunali;

Verificata invece la possibilità di procedere, con le somme introitate, al recupero funzionale di parte del patrimonio abitativo Comunale ubicato nella zona del Villaggio Lamarmora, attualmente in precarie condizioni manutentive;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgvo 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi, palesi (risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Cardinale, Caucino e Stroschio)

## **DELIBERA**

- 1) di riconcedere il diritto d'uso di n. 10 alloggi ubicati nel lotto n. 42 isolato n. 12 del piano di zona A - Villaggio Lamarmora, via Lombardia 26/28/32/34/36, alla *Cooperativa C.A.P.I. a r.l. di Biella* per le motivazioni ed alle condizioni citate in premessa che qui si intendono integralmente riportate, uso già attribuito al Comune in forza della *modifica* del 20/11/1981 alla convenzione del 29/08/1978, *modifica che con la presente viene revocata a tutti gli effetti*, previo versamento da parte della Cooperativa della complessiva somma di €. **337.318,30**(*trecentotrentasettemilatrecentodiciotto/30* );
- 2) di dare atto che il provento dell'alienazione sarà introitato nel cap. 4115/29 del bilancio 2008 all'oggetto: Alienazione Stabili Comunali;
- 3) di dare altresì atto che tutte le conseguenti spese relative al trasferimento immobiliare in oggetto sono a carico della parte acquirente;
- 4) di concedere il nulla osta all'assegnazione in proprietà individuale delle abitazioni realizzate in conformità alla disciplina della Regione Piemonte;
- 5) di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole, unanime, palese (risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Cardinale, Caucino, Stroschio) la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante l'urgenza.

=====